

## LEGGE DI BILANCIO 2025 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Vengono di seguito analizzate le ulteriori disposizioni introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” per le imprese e i professionisti

Informativa n. 8/2025

Riferimenti normativi Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

D.Lgs. n. 180/2024

D.Lgs. n. 87/2024



Vengono di seguito passate in rassegna le ulteriori disposizioni di rilievo introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” con riferimento alle imprese e ai professionisti.

### **Modifiche al regime forfettario**

Come noto, il regime forfettario è inapplicabile se, nell’anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori a 30.000,00 euro (requisito non richiesto se il rapporto di lavoro risulta cessato).

Tale limite viene incrementato, solo per il 2025, a 35.000,00 euro.

Conseguentemente, per il 2025, per accedere o rimanere nel regime agevolato, occorrerà verificare di non aver percepito, nel 2024, redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori a 35.000,00 euro.

### **Reverse charge nei settori dei trasporti e logistica**

Per le prestazioni di servizi, escluse quelle rese dalle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 276/2003 e quelle effettuate nei confronti dei “soggetti pubblici” tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo dello “split payment”, effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, viene prevista l’applicazione del meccanismo del c.d. “reverse charge”, previa autorizzazione da parte dell’Unione europea.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Unione europea, viene prevista la possibilità di adottare un regime per effetto del quale il versamento dell’IVA ricade direttamente sul committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta poste a carico del prestatore.

La suddetta opzione, di durata triennale, potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione.

Il versamento dell’IVA, da parte del committente, avverrà mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale”, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Per l’efficacia di entrambi i suddetti regimi sarà però necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

### **Ulteriori novità in ambito IVA**

Vengono di seguito esposte due ulteriori novità introdotte, ai fini IVA, alla fine dell’anno 2024 che, pur non introdotte dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025”, meritano una specifica trattazione vista la rilevanza.

Come noto, chi effettua cessioni di beni non imponibili, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis, del Testo Unico IVA, con trasporto (in uno Stato ExtraUe), a carico del cessionario o di terzi per suo conto (c.d. esportazioni ex works), e il bene non risulta pervenuto in detto Stato ExtraUe entro novanta giorni (di calendario) dalla consegna (dalla data fattura se la data di consegna non risulta da apposito documento), è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo (IVA).

Il D.Lgs n.87/2024 prevede che alla medesima sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni non imponibili, ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 31/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto (c.d. cessioni intracomunitarie ex works) e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.

Le suddette sanzioni non si applicano se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.

Infine il D.Lgs. n. 180/2024 ha modificato, con effetto dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2025, le regole di territorialità di cui all’art. 7 – quinquies connesse alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, e relativi servizi accessori, che siano rese in streaming o comunque in modalità virtuale, nonché le regole di territorialità dei servizi di accesso (e accessori) relativi a tali manifestazioni/attività.

Al fine di facilitarne la comprensione vengono riassunte in forma tabellare le possibili casistiche, con indicazione per ciascuna operazione della relativa rilevanza territoriale:

|  | Modalità in presenza                  | Modalità streaming                    |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Attività culturali, ecc. rese ad un soggetto passivo di imposta IVA (c.d. B2B)                       | Luogo di stabilimento del committente | Luogo di stabilimento del committente |
| Servizi di accesso ad attività culturali, ecc. rese ad un soggetto passivo di imposta IVA (c.d. B2B) | Luogo di svolgimento dell'evento      | Luogo di stabilimento del committente |
| Attività culturali, ecc. rese ad una persona fisica (c.d. B2C)                                       | Luogo di svolgimento dell'evento      | Luogo di stabilimento del committente |
| Servizi di accesso ad attività culturali, ecc. rese ad una persona fisica (c.d. B2C)                 | Luogo di svolgimento dell'evento      | Luogo di stabilimento del committente |